

# Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Gennaio Aprile 2009 n. 1



## SOMMARIO

*Avvocati neo-iscritti al Ducale* **II**

*Convegno in onore del Presidente Dimundo* **IV**

*Attività C.N.F. 2008* **V**

*Anno Giudiziario Tributario* **VIII**

*Elezioni Cassa Forense* **IX**

*Relazione Tesoriere* **X**

*Processo telematico e visita Ministro della Giustizia* **XII**

*Siviglia* **XIII**

*Convenzione con il Garante del Contribuente* **XIV**

*Problematiche forensi* **XV - XVI**

# NEO-ISCritti

## Cerimonia a Palazzo Ducale

**Avv. Stefano Savi**  
Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati di Genova

Genova, 13 dicembre 2008

Voi oggi siete qui, dopo un percorso lungo, faticoso, difficile, il nostro esame non è semplice gli studi sono impegnativi, la pratica, utilissima e fondamentale, è un momento non sempre facile, e quindi voi oggi giustamente festeggiate un traguardo che è veramente importante per la Vostra vita professionale e per la vostra vita in generale. Non mi unirò al coro, che in questo momento spesso si ascolta, di deprimente lamentela rispetto ai tempi difficili. Quando i tempi sono facili siamo tutti bravissimi, è tutto in discesa, quando i tempi sono difficili è il momento di sfoderare le migliori risorse, le capacità che abbiamo, la tenacia, la voglia di arrivare ed è questo che voi oggi dovete fare, nella vostra vita professionale ci saranno momenti facili e momenti meno facili, come ci sono sempre stati, voi oggi cominciate certamente in salita perché la condizione della nostra economia è critica, perché la condizione della nostra professione è critica è perché stiamo ancora aspettando una riforma che ha tardato troppo a venire, ma questo non significa che dobbiate cominciare scoraggiati, le risorse interne che avete e forse anche il contesto nel quale oggi voi venite ad inserirvi saranno di grande aiuto per trovare il passo giusto. D'altra parte oggi festeggiamo non solo voi che vi affacciate alla professione ma anche colleghi che di professione ne hanno alle spalle 50 - 60 anni, c'è chi ha indossato la toga nel 1948. Allora mi domando se noi oggi ci preoccupiamo giustamente per la difficoltà dei tempi che cosa doveva essere quando le giovani generazioni uscivano da un periodo come quello che aveva preceduto il 1948, c'era stato un conflitto, una guerra terribile una guerra che aveva messo le coscienze di fronte a gravissimi problemi, una guerra che aveva reso la gioventù particolarmente difficile, spesso gravata da esperienze personali tragiche tali da segnare indelebilmente tutta una esistenza. Quei giovani di allora seppero voltare pagina, seppero trovare determinazione in valori che allora più di ora erano presenti, riempivano veramente i cuori e le coscienze, seppero trovare la forza non solo per andare avanti in un tempo difficilissimo ma per ribadire, spero una volta per tutte, dei principi fondamentali che ancora oggi regolano la nostra vita. Da questo di esempio noi dobbiamo trovare la forza non solo per vivere ma per cambiare in meglio la nostra società, per dare compiutezza ai principi, per interpretare al meglio il nostro futuro. Sessanta anni fa, a dicembre, veniva firmato un documento fondamentale, non tanto perché dicesse delle cose assolutamente nuove quanto perché le affermava "universalmente" in modo tale che dovessero essere valide per tutti e ovunque. Parlo della dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 sulla quale dovete riflettere per comprendere l'essenza della nostra funzione di avvocati, per avere chiaro che cosa da oggi siete e che cosa rappresentate per la società. L'art. 11 di questa dichiarazione universale dei



diritti umani recita: "ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa"; qui noi troviamo finalmente garantiti a livello universale non

solo la tutela dei diritti, non solo la presunzione di innocenza, ma il ruolo della difesa. La grande rivoluzione che è stata fatta, il grande salto in avanti che dall'orrore della guerra è scaturito è stato proprio questo: al centro l'essere umano. Tutto ruota attorno all'essere umano e ai suoi diritti fondamentali, questo è quello che hanno saputo darci le generazioni che ci hanno preceduto, l'essere umano nei suoi diritti, diritti fondamentali e l'avvocato, la difesa, lo strumento di tutela di questi di-

ritti fondamentali. Acquisizioni rispetto alle quale non si può tornare indietro, che ci investono e ci onerano di un ruolo fondamentale e anche delicatissimo. Siamo noi gli interpreti, siamo noi coloro che devono dar corpo e sostanza a questa grande rivoluzione che iniziata da molti decenni non è ancora compiuta.

Ma già nel 1947, il 22 dicembre, gli italiani che volevano chiudere definitivamente un capitolo del quale nessuno poteva dimenticare la gravità e la pesantezza, scrissero la nostra Costituzione, ancor oggi così attuale nei suoi principi fondamentali, la quale Costituzione recepiva i principi fondamentali che pongono ponevano l'individuo e la difesa dei suoi diritti al centro nell'art. 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", questo scrive la nostra Carta e questo dimostra come sia stato recepito il principio per cui è necessario che la difesa sia inviolabile e sia garanzia primaria dei diritti. Vedete nella storia c'è sempre stato bisogno di giudicare qualcuno c'è sempre stato qualcuno che aveva violato una legge o un principio o delle regole, c'è sempre stato un giudice che giudicava, non sempre c'è stato però un avvocato presente, l'avvocato è stato presente soltanto quando determinati principi di civiltà si affermavano; che in un giudizio ci sia un avvocato e che questo avvocato abbia la possibilità di effettivamente tutelare i diritti di colui che viene giudicato è una conquista della civiltà. Ancora oggi non dappertutto è così, una delle caratteristiche dei regimi totalitari è proprio quello di conculcare se non eliminare la difesa.

Riflettete su cosa significa questo, pensate che cosa significa averlo scritto nella Costituzione, pensate che cosa significa averlo universalmente adottato come principio fondamentale e pensate che quel difensore che quello strumento fondamentale di tutela dell'individuo oggi siete anche voi. Oggi taluno tende a dimenticare queste cose. Quando noi avvocati riaffermiamo l'invulnerabilità della difesa, quando noi affermiamo la necessità che l'Avvocatura sia momento istituzionale, che l'avvocato continui ad essere a pieno diritto soggetto della giurisdizione, noi affermiamo nella sostanza questo principio contro tutti coloro che oggi, dimenticando secoli di lotte e secoli di passi in avanti verso la compiuta civiltà, vorrebbero trasformare quello che è un

presidio di libertà, quello che è un momento fondamentale per la vita di tutti gli individui, in un oggetto di commercio, in un qualche cosa si possa vendere e si possa comprare, sacrificando così ad un'ottica mercantile quella che è una conquista della civiltà. Purtroppo alcuni settori anche del consesso europeo sono influenzati da logiche e forse da poteri economici e perdono di vista quello che è il significato vero della nostra storia; noi avvocati abbiamo detto di no, gli avvocati europei tutti, senza nessuna eccezione, hanno detto di no, noi siamo e continuiamo a dover essere, perché la democrazia sia compiuta, perché il progresso possa continuare, un presidio dei diritti, siamo soggetti della giurisdizione, siamo parte integrante di qualsiasi tipo di giudizio si possa immaginare in un paese progredito e non ci lasceremo sottrarre questo ruolo non tanto perché ne verrebbe qualcosa di meno a noi ma perché sarebbe offesa tutta la collettività e saremmo tutti meno liberi. La libertà e l'indipendenza dell'Avvocatura così come la libertà e l'indipendenza della Magistratura sono delle colonne che non possono essere oblite, sono dei principi faticosamente conquistati che non possono essere offuscati e dimenticati. Ora di questa convinta difesa del ruolo dell'Avvocatura e della necessità che l'individuo sia al centro con i suoi diritti e la tutela che meritano siete anche voi interpreti e perché ciò possa essere è necessario in primo luogo la consapevolezza del ruolo, un ruolo come ho già detto istituzionale, un ruolo che si innesta nella storia stessa della nostra civiltà, un ruolo che comporta una vocazione sociale, un impegno forte, perché non solo noi svolgiamo un'attività professionale ma svolgiamo un'attività istituzionale irrinunciabile. Di questo dobbiamo essere all'altezza; quando parliamo di decoro della professione non evochiamo qualche cosa di retorico e privo di contenuto, diciamo che quando indossiamo la toga, quando svolgiamo la nostra funzione, noi "siamo" il diritto inviolabile alla difesa, l'art. 24 della Costituzione, offendere noi, non dare all'avvocato il giusto ruolo significa non tanto offendere la persona che in quel momento indossa la toga quanto conculcare un diritto inviolabile tutelato primariamente dalla nostra Costituzione; quando noi ci presentiamo di fronte a un Giudice dobbiamo rispettare il Giudice perché in quel momento rappresenta lo Stato e il Giudice deve rispettare noi perché in quel momento rappresentiamo il diritto alla difesa, è un rapporto istituzionale del quale noi vestendo la toga ci facciamo carico, in relazione allo stesso dobbiamo misurare i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti e la nostra azione perché dobbiamo essere i primi ad onorare la nostra funzione se vogliamo che questa funzione sia rispettata anche dai terzi.

La qualità della prestazione professionale ci permette di andare a testa alta e di essere corretti interpreti della nostra funzione, la qualità, la preparazione, la scienza con la tecnica, la conoscenza con l'esperienza. E' esperienza significa e anche questo qualcuno tende a dimenticarlo, che non è solo lo studio non è solo l'acquisizione di cognizioni scientifiche che ci sono necessarie ma è anche la capacità di articolare queste cognizioni, la capacità di acquisire esperienza e qui il ruolo fondamentale della pratica, la nostra pratica che non finisce mai, che è specifica e non fungibile. L'avvocato si impara a fare esercitando quelle che sono le funzioni che gli sono tipiche. Non c'è fungibilità, non è possibile acquisire diversamente la capacità di vestire correttamente la toga.

E' giusto conoscere le specificità ed esperienze anche di altri ma nessuno può pensare che si possa imparare a fare l'avvocato esercitando ruoli che dell'avvocato non sono, questo non dimentichiamocelo mai, così come non è pos-

sibile pensare che qualcuno ci possa vendere bella e fatta l'esperienza.

Dobbiamo affrontare nuovi temi, il tema della specializzazione che è importante e che per voi giovani sarà ancora più importante rispetto a quello che lo è stato per noi, la nuova legge professionale prevede un percorso di specializzazione, il tema della formazione permanente, che è oggi condiviso con tutta l'Unione Europea; poche settimane fa in ben 25 paesi aderenti alla Comunità Europea hanno firmato un manifesto proprio sulla formazione tendente a dare alla stessa dei principi e dei modi comuni fruibile nell'intero ambito comunitario. A Genova abbiamo fatto tanto per dare un corpo e credo anche una forma accettabile a questo percorso formativo con l'aiuto indispensabile delle associazioni forensi siamo riusciti a creare un sistema che mette a disposizione di tutti voi un numero di eventi formativi non indifferente e del tutto accessibili anche sotto il profilo economico, abbiamo adottato, primi in Italia, un sistema E-learning che permette di seguire gli eventi formativi anche per via telematica in qualsiasi momento, è uno sforzo che abbiamo fatto che si potrà e si dovrà certamente migliorare ma al quale siete tutti chiamati a partecipare. L'impegno che dobbiamo approfondire nella professione è anche un impegno che si deve tradurre in una forma di volontariato a favore di tutti così come avviene nelle associazioni forensi, dedicate una parte del vostro tempo alla collettività, ognuno di noi ha certamente risorse che possono essere utili a tutti.

A fianco della conoscenza a fianco della preparazione, l'etica professionale. Non dimenticatelo mai, noi abbiamo un ruolo determinante, la nostra etica professionale deve rispecchiare questo ruolo. Svolgiamo una funzione determinante che è diversa dalla funzione dell'impresa, siamo chiamati, così come sono chiamati i Magistrati, a svolgere la nostra attività sempre con un ben preciso riferimento ai principi che sono nostri peculiari e che ci impongono determinati comportamenti che discendono dalla nostra collocazione e dal nostro ruolo, il nostro scopo è quello di fornire assistenza alla parte che a noi si affida nel rispetto della legge. Nello svolgimento del mandato mai prevalga sugli interessi della parte assistita il nostro interesse personale.

Abbiamo delle regole deontologiche che sono scritte nel codice e che devono essere scritte nelle nostre coscienze, esse sono assolutamente necessarie perché questa nostra professione sia all'altezza delle aspettative che la società ripone in essa. Noi non dobbiamo mai dimenticare che per essere buoni avvocati accanto alla esperienza alla conoscenza occorre altro, se noi siamo chiamati a tutelare i diritti dell'individuo non dobbiamo mai dimenticare che la campitura del nostro sapere deve essere una grande umanità che è condizione per esercitare bene la nostra professione, non dobbiamo mai dimenticarci che il materiale su cui lavoriamo sono i diritti, sono gli uomini e le donne, sono gli individui, sono la vicenda umana, della quale noi dobbiamo essere sempre consapevoli; dobbiamo sempre misurare il nostro comportamento con il rispetto dovuto alla dignità dell'individuo. La nostra funzione è una funzione che si materializza proprio nella difesa della dignità altrui e questa dignità dobbiamo essere i primi a rispettarla uniformando a questo rispetto ogni comportamento della nostra azione professionale. L'individuo che si rivolge a noi non ha solo bisogno di una tutela tecnica ma molto spesso ha bisogno di un intervento che rispetti anche quelli che sono in quel momento i suoi travagli personali, che tenga conto di quelli che sono i suoi timori le sue aspettative i suoi coinvolgimenti emozionali, dobbiamo essere all'altezza anche di questo.

Un avvocato deve sempre tener conto dell'atteggiamento

psicologico delle persone che ha davanti, non solo nel processo ma soprattutto nel rapporto con la parte assistita, capire, riuscire a parlare e farsi intendere.

Nel 1928 Francesco Carnelutti, che tutti conoscete, ebbe a commemorare Paolo Emilio Bensa morto in quell'anno. Paolo Emilio Bensa, professore universitario, senatore del regno, avvocato e già presidente degli avvocati genovesi. Scomparso in quell'anno venne ricordato per le sue doti professionali e non solo. Scrisse Francesco Carnelutti: "le doti intellettuali non bastano se non siano sostenute dalle qualità morali, ci si accorge come per la composizione delle nostre infinite lotte che costituiscono l'inesausto dramma della vita il diritto non sia che uno strumento forgiato dalla caduca arte degli uomini che così spesso, se non quasi sempre, imperfetto, fragile, inadeguato, e guai se chi lo maneggia non ha la coscienza di questa sua imperfezione e non cerca di temperare i difetti e di colmarne le lacune con una superiore visione dei problemi della vita".

Questo diceva Carnelutti, perché ci sia giustizia ci deve essere un avvocato che riesca a interpretare lo strumento tecnico con una superiore visione dei problemi della vita così come dovrà esserci un giudice che con una superiore visione di problemi della vita applichi la norma, senza questa superiore visione, senza queste doti umane, senza queste caratteristiche la nostra professione sarebbe ben poca cosa.

L'applicazione della legge non è qualcosa di automatico che si possa fare a gettone per cui dato un comportamento, data una norma ne consegue un determinato risultato ma è un'attività che deve essere frutto di una particolare meditazione da parte di tutti coloro che sono chiamati ad esercitarla che deve trarre risorse da quel che di meglio ci sia in ognuno di noi.

Questo significa che dobbiamo preoccuparci di crescere interiormente coltivando in noi i valori della umanità, questo non è certo un aspetto secondario, ad esso dobbiamo rivolgere la massima attenzione, come diceva Voltaire coltiviamo il nostro giardino, cerchiamo di evolverci, di emanciparci sotto il profilo umano perché questa è la base sulla quale crescerà certamente un'ottima professionalità, professionalità che non metterà mai le radici in un terreno dove di umanità ce ne sia poca. Oggi noi festeggiamo dei colleghi che con la loro esperienza ci insegnano che tutti questi insegnamenti per un vero avvocato sono come un virus che si impossessa di noi, che ci impone una mutazione, questa mutazione trasforma un ragazzo, una ragazza

## NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 1 Gennaio-Aprile 2009

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97  
Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

**Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari**

**Redazione e Amministrazione:**

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

**Comitato di Redazione**

**Coordinatore: Alessandro Barca**

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,  
Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,  
Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

in un avvocato, essere un avvocato, non fare l'avvocato, questa è una mutazione che ci mantiene spiritualmente giovani, ne abbiamo qui degli ottimi esempi, saremo spiritualmente giovani e sarete spiritualmente giovani fino a quanto sentirete un subitaneo sdegno di fronte a qualsiasi prevaricazione, fino a quando vi sentirete naturalmente chiamati a difendere il debole l'umiliato e l'offeso, fino a quando reagirete con vigore contro ogni norma volta a conculcare ingiustamente diritti umani, fino a quando saprete battervi per tutelare le persone che assistete senza farvi intimidire e condizionare da nessuno e da niente, quali inflessibili strumenti di legalità per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti di ogni potere, ricordatevelo sempre, fintanto che scatterà in voi una spontanea reazione, che vi sentirete naturalmente schierati, pronti a battervi senza riserve con tutte le vostre forze per quello in cui credete, sarete degli avvocati, sarete dei giovani avvocati, sarete degli ottimi avvocati. Benvenuti ragazzi nella migliore e più libera professione che esista.



Foto Leoni

**Lunedì 6 aprile presso il Teatro della Gioventù si è svolto il convegno "Il Fallimento tra tradizione e innovazione", in onore del Presidente Antonino Dimundo, congedatosi a fine marzo dalla Magistratura.**

**All'iniziativa, organizzata dalla rivista "Nuova Giurisprudenza Ligure" e patrocinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, dal C.N.F., da C.S.M. e dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università di Genova, hanno preso parte Guido Alpa, Stefano Savi, Pier Maria Ferrando, Alvaro Vigotti, Michele Marchesiello, Vito Piergiovanni, Sergio Maria Carbone, Giorgio Schiano di Pepe, Adriano Patti, Dante Benzi, Luigi Rovelli, Vincenzo Basoli, Francesco Maria Dimundo.**

**Tra i temi affrontati quelli dell'indebitamento del consumatore, della disciplina comunitaria del fallimento, del ruolo del Magistrato nella nuova procedura fallimentare.**

**La vasta partecipazione di avvocati all'evento ha sottolineato la stima e la gratitudine della classe forense ad un Magistrato, il Presidente Dimundo, che ha dedicato l'intera vita all'amministrazione della giustizia.**

**Il seminario è stato preceduto dalla consegna al Presidente Dimundo, da parte del Presidente Savi e dell'intero Consiglio, di una medaglia dell'Ordine. La cerimonia si è svolta giovedì 19 febbraio presso la sede del Consiglio.**

# Relazione sull'attività del Consiglio Nazionale Forense svolta nell'anno 2008

**Avv. Prof. Guido Alpa**  
Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Roma, 25 marzo 2009

“...e' qualcosa la giustizia *giuridica*, che si può far vivere nella realtà colla nostra opera quotidiana di giuristi, e colla quale possiamo contribuire anche noi, se abbiamo la consapevolezza della importanza sociale del nostro ufficio, a render meno aspre le miserie umane, e a difendere la civiltà”  
Piero Calamandrei, *Fede nel diritto*

## 1. Premessa.

Quello appena trascorso sarà ricordato come un anno particolarmente significativo; eventi memorabili si sono registrati per tutto il corso del 2008: la ritrovata unità di tutte le componenti dell'Avvocatura mosse dall'intento di rinnovare e ammodernare risolutivamente la disciplina della nostra professione; la redazione di un testo organico, nel quale l'ordinamento forense si è modellato secondo le attese di tutta la categoria ma rispecchiando gli interessi del Paese; la partecipazione al progetto di riforma della giustizia, con la predisposizione di organismi di conciliazione e mediazione gestiti dagli Ordini forensi presso i Tribunali; la elevazione della qualità della prestazione professionale mediante l'applicazione del regolamento di formazione permanente; la celebrazione di un congresso in sintonia con le istituzioni.

Ciononostante non dobbiamo abdicare alla nostra essenziale funzione, di difensori della legalità, di custodi dei diritti, di coscienza critica della società in cui svolgiamo il nostro lavoro.

La funzione insopprimibile dell'Avvocatura è stato il *leit motiv* di tutte le occasioni di riflessioni offerte dagli argomenti discussi al Congresso. Le mozioni finali, nel ribadire l'impegno della categoria per la ripresa economica del Paese e per una più efficiente amministrazione della giustizia, hanno sottolineato l'esigenza di introdurre riforme non parziali, non frammentarie, non marginali, e la interdipendenza della riforma della giustizia e della riforma della professione forense.

Con l'esame dei caratteri delle due riforme vorrei quindi avviare – in poche battute – la relazione odierna.

## 2. La riforma della professione forense.

Come accennavo poc'anzi si è aperta una fase complessa per l'Avvocatura: non solo per la congiuntura economica, ma anche per le due riforme che si annunciano dense di novità: la riforma della professione forense e la “riforma della giustizia”.

La legge forense risale al 1933; l'esigenza di adeguarla al nuovo ordinamento costituzionale si era già delineata nel dopoguerra, ma le attese sono state sempre frustrate. Di una riforma complessiva si era già cominciato a discutere al primo congresso nazionale, organizzato a Firenze nel 1947, i cui atti sono stati da poco pubblicati nella collana della Storia dell'Avvocatura: anche in quella occasione, riforma della giustizia e riforma della professione forense erano state affrontate simultaneamente. Si provvide a riformare la giustizia, con la Novella del 1950, ma non la professione. All'inizio degli anni Sessanta il Ministro Guar-

dasigilli del tempo, Guido Gonella, aveva provveduto a redigere un progetto, con il concorso del Consiglio nazionale forense; anche quel progetto non ebbe esito felice. Di poi varie piccole modifiche si sono apportate ad un complesso normativo che con il passare del tempo diventava sempre più obsoleto.

Nel frattempo l'Avvocatura, oltre a rammentare al legislatore l'esigenza di una adeguata riforma, ha provveduto ad autodisciplinarsi in modo rigoroso: il codice deontologico, redatto nel 1997 e poi modificato più volte, da ultimo per effetto del decreto sulla liberalizzazione e poi accogliendo i suggerimenti dell'Autorità di controllo della concorrenza e del mercato, costituisce uno dei complessi normativi (con regole di rango primario) più

moderni che si possano riscontrare in Europa. Tuttavia vi sono modificazioni, regole di natura generale e non solo di dettaglio, che non si possono introdurre solo sul piano deontologico; d'altra parte, a distanza di quasi ottanta anni, sia per il decorso del tempo, sia per le nuove esigenze di una società moderna e tecnologicamente avanzata, sia per l'adeguamento della fisionomia della professione forense alle attese del mercato, sia per la concorrenza con le Avvocature degli altri Paesi sia con le altre professioni – con le quali, come oggi si dice – condividiamo

il mercato dei servizi legali, era necessario ripensare integralmente la professione.

Era necessario farlo nel contesto costituzionale, che non è necessario cambiare, perché già fin d'ora la Carta fondamentale riconosce alla nostra professione un rilievo determinante, nell'ambito della difesa dei diritti e della amministrazione della giustizia; era necessario farlo per confermare il ruolo e l'impegno dell'Avvocatura nell'apparato istituzionale, nel sistema economico e nella risoluzione delle controversie.

All'ultimo Congresso, celebrato a Bologna nel novembre scorso – in un clima di insperata concordia tra tutte le componenti dell'Avvocatura – si è trovata l'intesa su un testo che, per il suo equilibrio e la sua ragionevolezza, è stato apprezzato dai parlamentari di tutti gli schieramenti. Anche nel corso della tavola rotonda organizzata sabato 21 marzo gli esponenti delle componenti politiche della maggioranza e della minoranza ne hanno apprezzato l'impianto, le scelte di base, l'intento innovativo e la modernità dei contenuti, ed hanno espresso l'intento di agevolare la rapida approvazione, ritenendolo compatibile con gli altri progetti pendenti in Parlamento e, per molti versi, più completo e quindi più apprezzabile.

Gli obiettivi della nostra proposta di riforma professionale si possono declinare con le misure dirette a: consentire l'accesso all'Albo ai più meritevoli e la permanenza a chi esercita effettivamente la professione; raggiungere una accurata preparazione, introducendo limiti all'accesso, potenziando la formazione iniziale e imponendo l'obbligo di quella permanente; promuovere le specializzazioni; garantire la trasparenza del rapporto professionale con i clienti; l'obbligo dell'assicurazione per responsabilità civile; l'istituzione di sportelli di informazione presso gli Ordini locali; garantire la correttezza.

L'intero impianto, che muove dalla definizione dei valori – dignità e decoro, indipendenza e autonomia, diligenza professionale e qualità complessiva della prestazione – non ha finalità conservative e nemmeno finalità corporative. Non si “chiudono i



cancelli” ai giovani che intendono avviarsi all’esercizio dell’avvocatura; anzi, li si segue, passo passo, nella loro formazione culturale e professionale, attraverso un percorso segnato dall’accesso alle Scuole forensi, organizzate dagli Ordini in collaborazione con le Università, scandito dai momenti di verifica, e poi dall’esame di abilitazione. Sarà assicurato l’ingresso in un ambiente professionale più controllato, perché si potranno cancellare dagli albi gli iscritti che non esercitano continuamente la professione, o la esercitano ricavandone un reddito così modesto da evidenziare la sua marginalità; un ambiente qualificato dai corsi di aggiornamento professionale, e corroborato da un codice deontologico applicato mediante un nuovo procedimento disciplinare, nel quale la fase istruttoria sarà condotta al livello distrettuale, e la fase sanzionatoria a livello locale, assicurando sempre la terzietà dell’organo giudicante, composto in modo da evitare il connubio della posizione di giudicanti e di eletti dai giudicati. Il controllo degli Ordini, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, le altre prescrizioni inerenti la prestazione della professione (la trasparenza e la semplicità delle tariffe, le informazioni obbligatorie preventive, il controllo delle operazioni sospette) forniranno ai clienti, imprese e consumatori, ogni garanzia per l’adempimento di una prestazione conforme alle attese.

### 3. La riforma della giustizia.

La “riforma della giustizia” riguarda più aspetti della macchina, dell’apparato, delle regole, del sistema in generale. Il Ministro Guardasigilli ha proposto misure di snellimento del processo civile, oggetto di un’ampia rivisitazione delle fasi processuali, dei modelli processuali, del ruolo del giudice e dell’avvocato. Anche la “riforma della giustizia” è un *leit motiv* che “scandisce” i lavori congressuali, e si identifica con al stessa storia dell’Avvocatura moderna. Non c’è stata assise dell’Avvocatura, istituzionale e associativa, che non abbia dato rilievo alle esigenze di snellimento dei processi, di efficienza dell’apparato, di più corretta e qualificata prestazione del servizio.

La riforma dell’ordinamento professionale e della disciplina di amministrazione della giustizia sono due obiettivi prioritari, tra loro indissolubili. Tuttavia, mentre siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con la proposta unitaria che rinnova il ruolo dell’avvocato e ne proietta l’attività in un futuro di leale competizione e adeguata qualificazione, dobbiamo esprimere molte riserve sull’esito attuale (speriamo modificabile) del programma di riforma della giustizia

Le perplessità espresse in forma di “protesta collaborativa” sono state raccolte in tre documenti, l’11 luglio, il 28 febbraio e il 17 marzo scorso, nella relazione conclusiva del congresso di aggiornamento professionale, nella memoria depositata nel corso della audizione richiesta dalla Commissione Giustizia della Camera.

Crediamo che sia innanzitutto necessario provvedere le risorse finanziarie per migliorare le strutture, gli impianti, l’organizzazione nel suo complesso; per assicurare lo sviluppo del processo telematico; per completare la pianta organica; per dotare gli uffici delle primarie forniture. Crediamo sia necessario risolvere il problema dei giudici onorari, per evitare che si abbiano a perpetuare o a iterare le sezioni stralcio. Crediamo che sia necessario ripartire il carico in modo ottimale, non con criteri geografici ma con criteri funzionali.

Il Consiglio aveva chiesto la soppressione della disposizione che prevedeva l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado e la soppressione della disposizione che introduceva il quesito di diritto. Questi due obiettivi sono stati raggiunti, perché entrambe le previsioni sono state cassate nell’iter di approvazione conclusosi al Senato. E’rimasta invece disegnata una disciplina del ricorso per cassa-

zione che ha suscitato le critiche di tutti gli addetti ai lavori, ivi inclusa l’Associazione nazionale dei magistrati.

Siamo consapevoli del carico di lavoro della Corte, così come dell’enorme flusso di ricorsi; riteniamo però che questo sia solo uno spicchio di una risolutiva riforma che dovrebbe avere un impianto complesso, sistematico, davvero rivolto ad imprimere una nuova svolta nel modo di amministrare questo servizio essenziale.

Ma non condividiamo i criteri con i quali si è disegnato il cosiddetto “filtro” dei ricorsi. Ciò perché: l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze conformi a precedenti decisioni della Cassazione implica una uniformità di orientamenti giurisprudenziali; il riferimento alle “precedenti decisioni” implica l’assegnazione di autonomo rilievo a ciascuna pronuncia, che potrebbe anche essere difforme da altre rese dalla stessa Corte, potendosi quindi formare il giudizio di inammissibilità sulla base di un singolo precedente; la previsione dell’inammissibilità del ricorso quando non coinvolga una questione “nuova” implica l’impossibilità di adire il giudice di legittimità per invocare un mutamento di orientamenti. Infine, si introduce la sanzione per l’inammissibilità. Si limita il principio dispositivo, laddove sottrae alle parti le facoltà, ora concesse, per lo spiegamento della necessaria attività istruttoria, rimettendola alla sola valutazione del giudice, tra l’altro senza ricadute positive sui tempi del processo.

Ma non si tratta solo di questo. L’intera concezione sembra fondarsi solo sulla necessità di modificare il testo del codice di procedura civile e di apportare “tagli” alle fasi processuali per ridurre i tempi di emissione della pronuncia. In realtà, appare del tutto inutile abbreviare i tempi dei diversi adempimenti se poi non si correla ad essi i tempi di decisione del magistrato.

Anche la semplificazione dei riti – pure invocata dall’Avvocatura – può essere utile, ma la scelta tra un processo sommario ed un processo ordinario così come formulata rischia di annullare i benefici dell’innovazione.

Posso dilungarmi oltre sulle questioni tecniche, che sono affidate alla documentazione allegata alla relazione. Voglio però assicurare che il Consiglio, ove, come auspicato da molti, il Parlamento decidesse di “stralciare” le disposizioni che danno adito a queste incongruenze, si metterebbe a disposizione per redigere un testo più consono alle aspettative riformatrici. Non vi è necessità di aggregare altre categorie, destinate, per la loro origine e per la loro esperienza, a svolgere altre attività: l’Avvocatura, per il suo ruolo istituzionale, e per l’attività di supplenza che fino ad oggi ha svolto, sarà in grado di cooperare nel modo più fattivo: ma occorrono mezzi, persone, capitali, ed una coerente volontà.

### 4. I consigli giudiziari.

Occorre anche provvedere al completamento della riforma dell’ordinamento giudiziario.

L’ingresso di una componente non togata nei consigli giudiziari è stata motivata dall’acquisizione di « *apporti conoscitivi dell’avvocatura* ». un compito circoscritto, che il Consiglio ha sempre considerato troppo angusto, perché fosse possibile, attraverso la nuova composizione di questi organi, avviare quel proficuo lavoro di cooperazione che appariva necessario per amalgamare le due componenti della amministrazione della giustizia e dare un maggior impulso alla efficienza della macchina.

L’emanazione della l. 150/2005 ha posto in risalto anche simbolico e di principio la presenza del Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale come membro di diritto, specularmente alla posizione del Presidente del CNF in seno al Consiglio direttivo della Cassazione e nell’ambito della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

Tuttavia gli avvocati sono esclusi dall’attività del consiglio

giudiziario relativa alle valutazioni sulla professionalità dei magistrati. Il disegno di legge governativo (AS-1447, presentato il 30 marzo 2007) ridimensiona ulteriormente il ruolo dell'Avvocatura, soprattutto da un punto di vista simbolico, abolendo la presenza di diritto del Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale. La formulazione scelta prevede sì un numero di avvocati superiore rispetto al testo precedente, ma ciò non apporta miglioramenti in termini di pluralismo e democraticità in quanto è la componente laica nel suo complesso ad essere ridotta nella proporzione con i magistrati, mentre la presenza di altre categorie esterne alla magistratura è, come detto, fattore di arricchimento e non di perdita.

La valutazione della professionalità dei magistrati che introduce la procedura concorsuale con valutazioni di professionalità da redigersi in sede locale e da sottoporre al C.S.M. lascia adito a molti dubbi. È stato accolto tuttavia l'emendamento del C.N.F., integrando la norma con la formulazione che è poi divenuta definitiva, che permette al Consiglio dell'Ordine di trasmettere le sue segnalazioni al Consiglio giudiziario e poi, in ogni caso, al C.S.M.

Il vero *punctum dolens*, dunque, è la partecipazione non paritaria dei componenti avvocati, rispetto ai magistrati. Non si dovrebbe avere timore di consentire la partecipazione degli avvocati nei Consigli giudiziari nella pienezza delle funzioni, pur con le cautele che si possono adottare quando vi tratta di esprimere valutazioni sui singoli magistrati.

##### **5. L'attuazione del regolamento per la formazione permanente.**

La fase sperimentale dell'attuazione del regolamento per la formazione permanente ha dato risultati eccezionali, che sono andati assai al di là di quanto si sarebbe sperato quando si concepì questa grande operazione di aggiornamento, miglioramento e perfezionamento della attività professionale. Tutti gli Ordini di sono prodigati, con notevoli sforzi, con le modeste risorse a disposizione, con la dedizione di una categoria che voleva dare a se stessa prima che all'esterno il segnale della ripresa e del cambiamento. Le statistiche riportate sono eloquenti. E il Consiglio ha agevolato l'attuazione del regolamento, l'acquisizione dei crediti, l'insegnamento a distanza, la circolazione delle idee e delle esperienze, valutando centinaia di iniziative, e approvandone la quasi totalità.

##### **6. L'attività disciplinare.**

Nell'insieme, possiamo ritenere che sia aumentata quantitativamente la capacità decisoria del Consiglio. Si sono tenute 43 udienze disciplinari (32 nel 2007), esaminando 408 ricorsi, decidendone 295, con un aumento dunque di quasi un quarto (24%), e rinviandone 113. Ben 148 le sanzioni disciplinari erogate comprendenti sanzioni gravi, quali la radiazione e la cancellazione e la sospensione, e sanzioni più lievi.

L'attività è documentata dalle tabelle e dai documenti allegati alla presente relazione. In termini generali possiamo segnalare con soddisfazione che solo in quattro casi la Cassazione ha rinviato gli atti al Consiglio, segno che le due giurisdizioni si muovono lungo coordinate in gran parte convergenti.

Da ultimo abbiamo dovuto registrare una innovazione assai significativa proveniente da un mutamento di indirizzo delle sezioni unite: mi riferisco alla recente pronuncia che ha stabilito la impugnabilità anche della mera delibera di apertura del procedimento. Gli esiti di tale pronuncia sono ancora allo studio del CNF. Per un verso essa rischia di moltiplicare i casi portati alla cognizione del Consiglio nazionale; per altro verso potrà probabilmente comportare una mag-

giore analiticità e completezza nella formulazione dei capi di incolpazione da parte degli ordini locali.

(... *Omissis*...)

##### **10. Congedo.**

La definizione di un nuovo statuto della professione forense implica la riaffermazione del ruolo indefettibile della difesa, per l'attività contenziosa, e della consulenza, per l'attività stragiudiziale. Anche se nei progetti di riforma costituzionale si è prospettata l'ipotesi di inserire l'Avvocatura come secondo pilastro della amministrazione della giustizia – riconoscimento esplicito che avrebbe il significato di raffigurare testualmente una organica distribuzione dei ruoli istituzionali nel testo costituzionale – il ruolo costituzionale della difesa e della consulenza per la tutela dei diritti sono già contenute nel dettato della Carta fondamentale, sia nel disposto dell'art. 24 sia nel disposto dell'art. 111. Ma là dove gli avvocati svolgono le funzioni supplenti, si può trovare un riferimento anche nell'art. 101.

La giustizia è funzione condivisa e ripartita tra Magistratura e Avvocatura, e come la Magistratura ha bisogno di garanzie perché siano assicurate la sua autonomia e la sua indipendenza, così l'Avvocatura richiede altrettante garanzie perché possa svolgere il suo ufficio in libertà e dignità. Nessuna professione può sostituirsi a quella forense nell'esplicazione di questo ufficio: l'Avvocatura ha le sue peculiarità, che non possono essere confuse con quelle di altre professioni, né possono essere scolorite fino a renderle omologabili ad una tanto vaga quanto pericolosa professione "economico-giuridica". L'attività stragiudiziale ha due componenti essenziali: l'attività consultiva inerente alla difesa in giudizio, e l'attività contrattuale e di assistenza nei rapporti familiari, nei rapporti imprenditoriali, nel settore delle attività non profit.

È un'attività professionale che non si confonde con l'attività d'impresa: di qui l'incompatibilità dell'esercizio della professione, che è personale, con gli schermi societari tipici delle imprese commerciali. Ovviamente è utile verificare se la STP introdotta con il d.lgs. n. 96 del 2001 abbia risposto alle attese, e se sia opportuno modificarla; è utile verificare se un diverso schermo societario, modellato sui requisiti della attività professionale, possa essere concepito senza peraltro dare ingresso a soci non professionisti, che, con qualsiasi limite alla partecipazione, potrebbero mettere a repentaglio l'esercizio dell'attività intellettuale così come verificata dall'esame di Stato e dalla formazione permanente, consentirebbe l'ingresso di interessi economici conflittuali con quelli della difesa o della consulenza, implicherebbe l'erosione del segreto professionale, si sottrarrebbe al controllo deontologico.

È un'attività professionale che, in quanto espressione del lavoro indipendente, è svolta a proprio rischio da ciascuno dei suoi appartenenti, i quali non possono fare affidamento né su agevolazioni né su sostegni di natura finanziaria, tecnologica, assistenziale. La riforma della previdenza forense, che si è compiuta proprio pochi mesi fa, indica come tutto l'impianto si regga sul contributo esclusivo della categoria e sui sacrifici che ciascun iscritto compie diuturnamente. È un privilegio essere lavoratori autonomi e distinguersi dalle imprese, ma fino a che punto deve spingersi il sacrificio? Possiamo continuare ad applicare i criteri presuntivi degli "studi di settore" senza badare alla situazione critica in atto e senza colmare il discrimen tra professionisti e PMI? Come si vede, gli interrogativi che si affollano alla mente quando si pensa a come migliorare la posizione dell'Avvocatura nel nostro Paese sono pressanti e talvolta inquietanti. Resta la soddisfazione di aver servito con tutte le forze questa nostra categoria ed insieme il nostro Paese, non avendo mai perso, come ci esortava Piero Calamandrei, la fede nel diritto.

# Inaugurazione dell'anno Giudiziario delle Commissioni tributarie

**Prof. Avv. Antonio Lovisolo**

in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Genova, 6 febbraio 2009

1. Ringrazio il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova di avermi conferito, ancora una volta, l'alto onore di rappresentarlo in questa cerimonia la cui giusta enfasi, anche formale, ribadisce l'autonomia del "terzo" pilastro della Giurisdizione (quella "tributaria") che si affianca a quella del giudice "ordinario" e a quella "amministrativa".

Questa cerimonia, oramai, è entrata con la dovuta rilevanza nella consuetudine celebrativa della indipendenza ed autonomia del giudizio tributario e serve ad affermarla e ribadirla.

2. Nell'intervento che avevo svolto lo scorso anno, avevo evidenziato come quello tributario, pur con tutte le prerogative proprie di un "processo", sia il giudizio meno costoso e più veloce e quindi il più idoneo a soddisfare le esigenze di giustizia costituzionalmente garantite (art.111 Cost).

Devo, in questa sede, ribadire tale constatazione, anche se neppure nel 2008 si è risolto il problema del "collo di bottiglia" rappresentato dal giudizio di Cassazione, la cui durata media (4 - 5 anni) è più che doppia rispetto a quella dei due precedenti gradi di merito, specie nella nostra Regione che, insieme ad altre (ad esempio il Piemonte e meno per la Lombardia), si segnala per la particolare speditezza del I° e II° grado di giudizio.

Nel corso del 2008, è pervenuta alla Commissione Tributaria Regionale "quota - parte" dei giudizi pendenti presso la Commissione Tributaria Centrale (circa 14.000 - 15.000): tuttavia essendo tale decentramento appena all'inizio, non è dato ancora comprendere quale sarà la sua ricaduta sul funzionamento complessivo della Regionale, posto che i membri dei "nuovi" collegi giudicanti saranno (quasi esclusivamente) scelti nel novero di giudici appartenenti alla stessa Commissione Regionale che, quindi, verranno fatalmente sottratti alle proprie ordinarie funzioni.

La previsione, poi, che il Collegio della sezione distaccata della Commissione Centrale sia composta da cinque membri appare destinata ad aggravare l'ordinaria mole di lavoro dei giudici e delle segreterie che comunque sono certo sapranno far fronte a tale situazione senza incidere sulla ottima funzionalità del Giudice di II° grado.

3. Da tempo, si auspica un avallo legislativo alla introduzione della sezione tributaria della Cassazione (che è stata creata nel 1999 solo con un atto interno di organizzazione che del primo presidente) al fine di consentire una specifica previsione finanziaria idonea al rafforzamento degli organici e della struttura con riflessi positivi anche sulla

durata del processo, ma nessuna positiva novità si riscontra in proposito.

Anche la prospettiva di una struttura apicale, quale la Suprema Corte Tributaria, non appare vicina, nonostante una gestione autonoma della Giurisdizione Tributaria (oltre che decisiva sul piano della sua parificazione a quella amministrativa e civile) sarebbe rilevante al fine della gestione verticistica di una funzione nomofilattica sapientemente gestita ed adeguatamente specializzata.

4. A proposito di funzione nomofilattica della Suprema Corte, come di consueto in questo intervento, vorrei fare riferimento a taluni "leading case" affrontati (nel 2008) dalla Suprema Corte, invero con pronunce che, almeno a mio giudizio, non appaiono sempre condivisibili.

Segnalo la sentenza 24883 del 9 ottobre 2008 delle Sezioni Unite, nella quale, interpretando restrittivamente la previsione dell'art. 37 c.p.c.

(che ne prevede la rilevanza in ogni stato e grado ed anche d'ufficio), si ritiene, che il difetto di giurisdizione, non possa essere eccepito per la prima volta nel giudizio di legittimità, "ostandovi il principio di acquiescenza, di leale collaborazione e di formazione del giudicato (anche implicito) e in quanto "il principio secondo il quale il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo deve essere coniugato con il principio di economia processuale e di ragionevole durata".

Tale pronuncia invero, lascia alquanto interdetti, stante (a tacer d'altro) la chiara previsione dell'art. 37 c.p.c. che non può certamente essere immolata sull'altare di tale "giurisprudenza degli interessi", al fine di tutelare il pur rilevante principio della "economia processuale e della ragionevole durata del processo".

D'altronde le stesse Sezioni Unite in altra circostanza, (sent. 4 giugno 2008, n.14815), mostrano di non voler tener conto delle ragioni di "economicità processuale" e di "ragionevole durata del processo", ritenendo che fra la Società di persone ed i suoi soci sia configurabile un litisconsorzio necessario tributario.

E' evidente che, in questo caso, stante la necessità di confluire in un unico giudizio litisconsortile situazioni processuali pendenti anche presso Giudici di grado (e spesso per territorio) diversi, le Sezioni Unite finiscono con il generare un dispendioso via vai di giudizi con evidenti ricadute anche sul piano dei rimborsi e delle riscossioni a titolo provvisorio.

Questa volta, si che una "giurisprudenza degli interessi" sarebbe stata più che mai apprezzata anche perché la legge (art. 40, comma 1 1973, n. 600 e 5 t.u. 1986, n. 917) prevede in proposito un "accertamento unitario", configurandosi un rapporto di "pregiudizialità", nel senso cioè l'ente impositore ha il solo vincolo di determinare (autonomamente) l'imponibile ai fini delle varie imposte che tuttavia restano ben distinte alla stregua dei provvedimenti che le



accertano che permangono collegate solo sul piano della “*cognitio*” cioè della corrispondenza proporzionale dell'accertamento del socio a quello della Società che è situazione giuridica ben diversa dal litisconsorzio necessario.

In ogni caso, il 2008 è da ricordare per la definitiva affermazione del principio dell’ “*abuso del diritto*” in chiave antielusiva, quale da ultimo riconosciuto (anche) dalle Sezioni unite 23 dicembre 2008, n. 30055 e 30057.

Non è questa la sede per affrontare un argomento di così rilevante ampiezza, mi limito solo a rilevare che (come ha avuto modo di evidenziare ampiamente in altri scritti), condivido l'applicazione di tale principio che ritengo attuativo dell'art. 53 Cost.

Mi permetto, invece, di manifestare il mio dissenso sulla possibilità che il comportamento del contribuente sia sindacato sotto il profilo dell'abuso del diritto, al di fuori dell'atto di imposizione ed anzi – come hanno ritenuto le sezioni unite – per la prima volta in Cassazione ed anche d'ufficio.

E' evidente che la sopravvenuta contestazione della sua “abusività” comporta il radicale disconoscimento degli effetti dell’ “operazione” posta in essere dal contribuente, potendo, rendere del tutto irrilevanti e vanificare le difese svolte nei diversi gradi di giudizio.

Pertanto, a mio avviso, è necessario in proposito instaurare un adeguato contraddittorio, posto che il contribuente deve essere in grado di dimostrare l'assenza di qualsivoglia “abuso”: dimostrazione che può richiedere la evidenziazione di situazioni di fatto inammissibile nanti la Suprema Corte che tale situazione di “abuso” avesse, per la prima volta, sollevato.

A mio giudizio, in questo caso, una “*giurisprudenza degli interessi*” dovrebbe imporre il rinvio al Giudice di merito per un doveroso approfondimento anche fattuale dell'operazione contestata.

Comunque, nel giudizio nanti la Suprema Corte, dovrebbe, quantomeno, trovare applicazione la previsione dell'art. 384, 3° comma c.p.c., con l'assegnazione di un termine per il deposito di “*osservazioni*” in ordine a tale questione per la prima volta sollevata.

5. Mi si consenta, infine, un breve cenno ad un'importante sentenza della Corte di giustizia emessa nel 2008 proprio a seguito di un'ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (Sez. XVI 13 dicembre 2006 – 5 febbraio 2007 n. 209).

Alludo al caso “*Ecotrade*” (Sent. 8 maggio 2008, n. 45/07) che ha avuto ampia risonanza sulla stampa specializzata nella quale è ribadita la “centralità” del diritto alla detrazione ai fini IVA con illegittimità della prassi dell'Agenzia delle Entrate che, riqualificando in accertamento un'operazione come imponibile IVA secondo il regime (intracomunitario) del “*reverse charge*”, nega il diritto alla sua detrazione allorché, al momento di tale riqualificazione, fosse decorso il termine biennale di cui all'art. 19 d.p.r. 1972, n. 633.

Quello affermato dal Giudice comunitario si configura principio di grande rilevanza, foriero di applicazione ogni qualvolta solo in conseguenza della “riqualificazione” dell'operazione a seguito della notifica dell'atto di rettifica, sorga il diritto alla detrazione, prima non spettante in relazione all'operazione così come configurata dal contribuente.

Come si vede, il Giudice tributario genovese mostra grande sensibilità giuridica com'è testimoniato anche dalle ordinanze con le quali (sempre nel 2008) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della giurisdizione della Commissione Tributaria in materia di canone sulla pubblicità (ord. Sez. XIV 4 agosto 2008, n. 272), tutt'ora in attesa di pronuncia del Giudice delle leggi.

Certamente, dimentico di segnalare ulteriori interessanti pronunzie dei Giudici tributari liguri.

Dimenticanza che verrà giustificata anche per l'assenza di un Massimario delle pronunzie delle Commissioni Tributarie solo in parte sopperito dal fatto che la Rivista (Nuova Giurisprudenza Ligure) edita proprio dal Consiglio dell'Ordine che ho l'onore di rappresentare, in ogni fascicolo quadrimestrale, pubblica 20 - 30 massime di sentenze di I° e II° grado. Naturalmente tale pubblicazione è aperta alla collaborazione e alla segnalazione di tutti gli addetti ai lavori: anzi tale segnalazione di sentenze di interesse generale è estremamente gradita ed auspicata.

## ELEZIONI CASSA FORENSE

**Gli avvocati Raffaele Ruggiero, Manuela Bacci e Annamaria Seganti sono stati eletti delegati nazionali alla Cassa Forense per il Distretto della Corte di Appello di Genova, per il quadriennio 2009-2013.**

## Relazione del Tesoriere al conto consuntivo 2008

**Avv. Carlotta Farina**  
Tesoriere

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,  
il Conto Consuntivo al 31/12/2008 che il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, si chiude con un avanzo di gestione di € 6.374,30= tale avanzo è stato portato ad incremento del patrimonio netto.

L'andamento della gestione relativa all'attività dell'Ordine è stato il seguente:

### SPESE

#### EURO

A fronte di un preventivo di spese di 984.000,00

ne abbiamo sostenute per 1.023.181,27

con una differenza in aumento di

**39.181,27**

#### PROVENTI

A fronte di un preventivo di proventi di

984.000,00

ne abbiamo conseguiti per

1.029.555,57

con una differenza in aumento di

**45.555,57**

Passando ad un'analisi del **Conto Consuntivo fra le Immobilizzazioni i Mobili, gli Arredi e le Macchine per ufficio** che risultano dall'inventario al 31/12/2008 in complessive € 238.737,70, sono stati valutati applicando il criterio del costo d'acquisto e hanno subito un decremento per l'eliminazione in inventario dei beni obsoleti ed un incremento, rispetto l'anno precedente, di € 23.773,20 in quanto nel corso dell'esercizio si è provveduto al normale adeguamento dell'arredo e struttura della biblioteca e delle macchine elettroniche anche al fine di un mantenimento degli standard di efficienza e sicurezza in conformità alla normativa vigente. I piani di ammortamento per essi predisposti, i cui fondi compaiono al passivo, sono stati determinati sulla base delle possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono.

La voce **Biblioteca** compare all'Attivo per il valore simbolico di € 0.01=.

La voce **Medaglie** (€ 15.148,08=) rappresenta il valore di alcune medaglie ed altri oggetti di bronzo e d'argento, con impresso lo stemma del Consiglio, destinate alla cessione agli iscritti o a farne omaggio a personalità.

I **Crediti verso iscritti** ammontano a € 155.439,88= così ripartiti:

- per quote anno 2008 ancora da incassare al 31/12/2008 € 76.915,00=;
- per quote anni precedenti da incassare (2001-2002-2003-2004-2005-2006) € 78.524,88=.

I **crediti diversi** comprendono € 1.790,56 per contributi da ricevere da altri ordini per il corso Scuola Forense e €

6.106,73 per rimborsi da ottenere dalla Cassa Forense per le spese sostenute per le elezioni dei delegati.

Le **disponibilità finanziarie e liquide** evidenziano, una liquidità complessiva di € 1.033.110,09= tra depositi bancari e titoli, compresi € 5.769,77= di cassa contante.

I Titoli, valutati alla data del 31/12/2008 in € 869.626,95 rappresentano gli investimenti di liquidità effettuati e sono costituiti da:

- P. obbligazionario Banca Carige TV 99/14 € 78.000,00 cedola annuale, tasso indicizzato 4,00;
- BTP 4,25% 1/8/2014 € 50.000,00 cedola semestrale, tasso fisso 2,125;
- P.obbligazionario Banca Carige 3% € 50.000,00 scadenza 22/4/2009, cedola annuale, tasso fisso;
- P.obbligazionario Banca Carige 2,75% € 100.000,00 scadenza 5/4/2010 cedola annuale, tasso fisso;
- P.obbligazionario Banca Carige TV € 100.000,00 scadenza 3/11/2010, cedola semestrale, tasso attuale indicizzato 1,458%;
- n. 44.106,74 quote Fondo Comune di investimento Carige Monetario Euro valore quota al 31/12/2008 € 11.069 (valore complessivo al 31/12/2008 € 488.217,11).

La disponibilità del conto corrente CA.RI.GE n° 749 al 31/12/2008 ammonta a € 16.234,53=. Come già evidenziato nei precedenti esercizi, si tratta di un conto utilizzato per la gestione di somme versate dagli iscritti a titolo di erogazioni liberali che sono gestite da questo Ordine solo per finalità assistenziali quali, il sostegno straordinario ai colleghi che non possono usufruire dei contributi assistenziali della Cassa forense; va al riguardo rammentata ai Colleghi la necessità di integrare tale Fondo atteso il momento contingente che, purtroppo, colpisce anche la nostra categoria, dimostrando così sensibilità e spirito di colleganza.

Tali somme appaiono nel conto Patrimoniale al Passivo in un Fondo di accantonamento denominato "**Fondo erogazioni liberali**" intitolato all'Avv. Giovanni Battista De Gregori che ammonta ad € 14.013,31, tale importo non coincide con il saldo bancario relativamente ad un sussidio deliberato e da corrispondere.

La Disponibilità del conto corrente CA.RI.GE n°3338 denominato "**Scuola Forense**", che ammonta a €58.816,38 si riferisce a contributi riscossi al 31/12/2008 per la partecipazione ai corsi di preparazione all'esame di abilitazione al netto di spese già pagate per il corso stesso, trattandosi di somme gestite da questo Ordine per finalità specifiche, viene gestita con un conto separato.

I **Ratei e Risconti attivi** che sono stati determinati in base al criterio di competenza economica temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono comprendono € 5.213,00= per ratei relativi a interessi su titoli maturati al 31/12/2008 e crediti per



Foto Leoni

costi anticipati per € 3.032,00.

**Al Passivo** del Conto Patrimoniale abbiamo fra i debiti, i **debiti verso il C.N.F.** per il contributo relativo l'anno 2008 per € 97.268,90 e i debiti relativi ai **contributi previdenziali** e alle ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale del mese di Dicembre 2008, per € 20.691,83, i cui versamenti sono stati effettuati nel Gennaio 2009.

Nei **debiti diversi** sono compresi € 1.668,00 per l'IRAP di competenza del mese di Dicembre 2008, il cui versamento è stato effettuato nel successivo mese di Gennaio 2009, e il debito di € 12.672,77 verso il Comune di Genova, per la stima delle somme da corrispondere per riscaldamento e spese condominiali, relative ai nostri locali, per gli anni 2006, 2007 e 2008, per le quali non è ancora pervenuta la richiesta di pagamento. I debiti verso fornitori ammontano a € 55.109,63

I **debiti per Scuola Forense**, della quale Vi abbiamo già parlato illustrando le voci dell'Attivo, sono relativi alle spese stimate e da pagarsi per il corso di Scuola Forense ordinario per l'anno 2008 nonché per il corso integrativo, i contributi già versati al 31/12/2008 come diritti d'iscrizione sono stati versati sul conto Carige n. 3338. La gestione della Scuola Forense, pur essendo un'attività separata rispetto all'attività ordinaria gestita dall'Ordine, rimane pur sempre nell'ambito delle attività istituzionali di competenza dell'Ordine stesso; tale attività comporta generalmente per ogni corso un disavanzo fra le spese sostenute (docenti e servizi vari) e le entrate (quote d'iscrizione al corso) che deve essere coperto dall'Ordine stesso e che per l'anno 2008 è stimato in € 8.937,61.

Il **Fondo Accantonamento Indennità di Liquidazione** dipendenti subisce un incremento rispetto l'anno precedente da € 71.912,65 a € 89.208,91= in quanto è stato incrementato per € 17.296,26= a fronte dell'adeguamento del FONDO TFR dei dipendenti al 31/12/2008. Ricordiamo che l'organico è attualmente composto da sette dipendenti a tempo pieno indeterminato e da un collaboratore assunto con contratto a progetto.

I **Fondi Ammortamento** subiscono un decremento per l'eliminazione in inventario dei beni obsoleti e sostituiti ed un incremento rispetto l'anno precedente di € 34.431,67= per gli ammortamenti calcolati sui cespiti ancora non completamente ammortizzati, applicando le aliquote del 20% per i mobili e arredi, l'aliquota del 25% per le macchine elettroniche del 20% per gli impianti e del 100% nel caso di beni di modesto valore unitario o beni di veloce obsolescenza; le spese pluriennali sono state ammortizzate con l'aliquota del 20% in conto per € 6.720,06.

Il **Fondo accantonamento quote inesigibili** stanziato nell'esercizio per € 10.000,00, stante l'azione messa in atto dal Consiglio di recupero crediti, e d'incasso tramite MAV, si ritiene congruo per compensare gli eventuali contributi arretrati che non dovessero essere corrisposti, in particolare da soggetti cancellati.

## Fondo oneri Formazione e Aggiornamento Adeguamento logistico.

In relazione alle aumentate funzioni dell'Ordine anche relative all'organizzazione della formazione continua ed obbligatoria, si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di tale fondo in quanto trattasi, di spese già programmate, ma che avranno la manifestazione numeraria in futuro.

Si tratta di costi da sostenersi, al fine di garantire un'adeguata offerta formativa ad una rilevante platea di iscritti, sia per il reperimento ed adeguamento delle strutture e locali destinati ad accogliere i colleghi, nonché alle esigenze logistiche del Consiglio, ed in futuro utilizzabili anche per l'attività della Scuola Forense, sia per l'adeguamento e l'implementazione del processo di informatizzazione, anche di tale funzione dell'Ordine, anche allo scopo di fornire un più ampio percorso formativo, fruibile, oltre che attraverso le modalità offerte dalla convegnistica, anche dalle tecniche di *e-learning*.

Gli **Avanzi netti di gestione** che assommano a complessivi € 891.377,63=, come evidenziato nel Conto Patrimoniale, sono costituiti dalle somme algebriche dei risultati degli esercizi dal 1987 al 2007, sono destinati a coprire oltre alle spese impreviste e straordinarie le spese per l'informatizzazione, le spese per l'acquisto di nuove apparecchiature e di adeguamento logistico.

Per quanto riguarda il **Conto Economico** si ritiene sufficientemente dettagliata l'esposizione delle cifre in esso indicate con l'unica eccezione della voce Sopravvenienze Passive per complessive € 940,00=, che consistono in quote di iscrizione all'Albo di anni precedenti, relative a Colleghi deceduti, divenute inesigibili.

## Preventivo 2009

Il preventivo dell'anno 2009, a Voi sottoposto, prospetta costi di gestione per € 975.200,00.

I **proventi di gestione** sono stati stimati complessivamente, in modo prudenziale, per pari importo.

Nella redazione del bilancio di previsione si è tenuto conto che il Consiglio ha deliberato di non aumentare le quote per l'anno 2009 e che saranno, inoltre, mantenute invariate la tassa di liquidazione delle parcelle pari al 4% dell'importo liquidato, la tassa per il rilascio di certificati e quella per rilascio dei tesserini di riconoscimento.

Sottoponiamo quindi alla vostra approvazione il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2008, suggerendo di accantonare l'avanzo di gestione agli avanzi degli esercizi precedenti nonché del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2009.

Resto in ogni modo a vostra disposizione, in sede dell'assemblea, per ogni ulteriore chiarimento che riterrete opportuno. Presso la sede dell'Ordine è disponibile la documentazione contabile di supporto.

## GRATUITO PATROCINIO, AUMENTA LA SOGLIA

**Gratuito patrocinio, cambiano i limiti di reddito per l'ammissione.**

**L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del presidente della repubblica n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, è infatti aggiornato in euro 10.628,16. Lo prevede il decreto 20 gennaio 2009 del ministero della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009.**

## Processo telematico grande opportunità per la Giustizia



1

Foto Leoni



2

Foto Leoni

Venerdì 20 marzo 2009 nell'Aula Magna di Palazzo di Giustizia si è svolto il seminario "Il processo telematico: una grande opportunità per il futuro della giustizia", al quale ha partecipato il Ministro della Giustizia Angelino Alfano, su invito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova. Delle problematiche inerenti il processo telematico ne hanno discusso il Presidente dell'Ordine Stefano Savi, il Ministro Angelino Alfano, i Consiglieri Avvocati Roberto Cassinelli (3) e Mauro Ferrando (4), oltre al Presidente della Corte d'Appello Dott. Gianfranco Bonetto, il Presidente del Tribunale Dott. Vittorio Frasccherelli, il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Luciano Di Noto ed il Consigliere del C.S.M. Dott. Cosimo Maria Ferri. Erano presenti i Presidenti degli Ordini Forensi del Distretto, il Vicesindaco di Genova Avv. Giorgio Guerello (5) e le massime cariche civili e militari liguri. Al termine il Ministro della Giustizia ha fatto visita agli uffici del Consiglio dell'Ordine (6), intrattenendosi con l'intero Consiglio.



Foto Leoni

3



Foto Leoni

4



5

Foto Leoni



6

## *L'Ordine di Genova a Siviglia*



Da giovedì 5 a domenica 8 marzo una delegazione di avvocati genovesi guidata dal Presidente Stefano Savi e composta dagli avvocati Alessandro Barca, Carlotta Farina e Mauro Ferrando per il Consiglio dell'Ordine, dall'avvocato Giorgio Guerello Vicesindaco e dalla Prof. Laura Carpaneto per l'Università di Genova, si è recata a Siviglia per far visita e stringere nuovi rapporti professionali e culturali. Proficui incontri si sono svolti con il locale Ordine degli Avvocati (1), il Sindaco di Siviglia (2 e 4), l'Autorità Portuale (3 e 5) e la Facoltà di Giurisprudenza (6). Il viaggio ha rinsaldato i legami di amicizia che uniscono l'ordine di Genova con il gemellato Ordine di Siviglia.



## Convenzione tra il Garante del Contribuente e l'Ordine

### Convenzione

tra

**il Garante del Contribuente per la Regione Liguria,**  
in persona del Presidente Dott. Giulio Gavotti

e

**il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova** in  
persona del Presidente Avv. Stefano Savi

premessi

che il Garante del Contribuente ha chiesto al Consiglio dell'Ordine la disponibilità a predisporre un elenco di Avvocati con specifica competenza in materia tributaria che si prestino ad assistere, a tariffe concordate, quei Contribuenti che si ritengono lesi nei loro diritti dagli Uffici finanziari e per i quali l'intervento del Garante stesso fosse risultato vano; che il Consiglio dell'Ordine ha accolto la richiesta ritenendola meritevole di considerazione soprattutto per i casi in cui i Contribuenti versino in condizioni economiche disagiate ma non abbiano i requisiti necessari per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ha ritenuto opportuno che gli Avvocati ed i Contribuenti concordino preventivamente i compensi tenendo conto della finalità sociale che connota questa iniziativa, del valore effettivo della pratica e dell'attività da svolgere in concreto.

Sulla scorta di queste premesse si conviene che:


il Consiglio dell'Ordine predisporrà un elenco di "Avvocati per il Contribuente" che verrà aggiornato ogni sei mesi e trasmesso al Garante del Contribuente; gli Avvocati che intendessero esservi inseriti, potranno farlo a domanda e dovranno documentare la loro competenza in materia tributaria e di opposizione all'esecuzione con l'allegazione di rispettivamente almeno sei e quattro cause patrocinate in tali settori davanti alle Commissioni tributarie ed al Tribunale, non dovranno avere conseguito sanzioni disciplinari superiori alla censura e dovranno rendersi disponibili a concordare per iscritto all'atto del conferimento del mandato il compenso per tutta l'attività da svolgere, tenendo conto, oltre che dei consueti parametri, anche della situazione economica in cui versa il Contribuente nonché dell'apporto fornito dagli Uffici dello stesso nell'istruttoria della pratica. il Consiglio dell'Ordine renderà pubblico questo elenco e lo comunicherà al Garante che lo sottoporrà a quei Contribuenti che ne facciano richiesta e che siano titolari di una posizione giuridica che, secondo una valutazione fondata sul *fumus boni iuris*, sia meritevole di tutela giudiziale.

Genova, 14 Ottobre 2008.

*ft. Avv. Stefano Savi  
ft. Dott. Giulio Gavotti*

## Avvocati per il Sociale

 A.R.S. Avvocati in Rete per il Sociale



Genova, 27 febbraio 2009

Gentilissimo Presidente,


sperando di fare cosa gradita, Le inviamo il dossier regionale 2008 sulle povertà in Liguria "R-esistenze sul criminale", a cura degli Osservatori Diocesani Liguri delle povertà e delle risorse: la principale fonte di questo dossier è costituita dai Centri d'Ascolto, da cui proviene anche la maggior parte dell'utenza di A.R.S..

Con l'occasione La informiamo che attualmente gli avvocati che collaborano con A.R.S. sono 47 e che dalla fase di sperimentazione iniziata a giugno 2007 fino allo scorso mese di gennaio sono state 96 le persone che si sono rivolte al nostro servizio (la maggior parte per questioni di diritto di famiglia e situazioni di morosità o, comunque, contenziosi con società finanziarie, banche, enti, ecc.).

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti e ringraziamenti, augurandole buon lavoro.

A.R.S. Avvocati in Rete per il Sociale

PR



## Avvocati, esame con scadenza

Per gli avvocati, l'abilitazione sarà a termine. Se passerà la proposta di legge presentata dall'avvocatura i giovani avranno 5 anni, dal superamento dell'esame di Stato, per iscriversi all'Albo. Trascorso tale termine si dovrà rifare tutta la trafila: superare un test per l'iscrizione al Registro praticanti, svolgere per due anni il tirocinio presso uno studio e insieme frequentare uno dei corsi di professionalizzazione organizzati dagli Ordini (con un numero di posti predefinito). Il certificato di compiuta pratica vale per le tre sessioni d'esame "immediatamente successive": la pre-selezione informatica valuterà (almeno l'80% delle risposte esatte) se si è abbastanza preparati per l'esame di Stato (uno scritto e un colloquio). Un percorso ad ostacoli che gli avvocati, che ormai sono 213mila, difendono facendo appello alla vocazione. "Non si può prendere questa professione come un parcheggio". Quindi verrà fermato chi cerca nell'abilitazione una carta in più per affrontare il mondo del lavoro, sempre più segmentato. Attenzione: non sono possibili ripensamenti tardivi e i 50enni non sono ammessi nelle matricole. Chi supera l'esame ha 5 anni di tempo per iscriversi all'Albo, altrimenti è come se non avesse mai ottenuto l'abilitazione. Chi compie 50 anni ed è iscritto all'Albo dei praticanti, verrà automaticamente cancellato. Le due novità sono previste dagli articoli 15 e 44 del progetto di riforma della professione approvato il 27 febbraio da tutte le componenti dell'avvocatura (Cnf, Oua, Camere penali, sigle di matrimonialisti, amministrati visti e giuslavoristi). A prima vista sembra un modo per arginare il numero degli avvocati in Italia (nel 2008 213mila contro i 48mila francesi e i 147mila tedeschi). Andrea Mascherin, delegato del Consiglio nazionale forense a redigere il testo assieme ad Alessandro Bonzo, corregge però questa impressione. "Non c'è la volontà diretta o espressa di ridurre il numero degli iscritti. L'obiettivo è avere, nell'interesse della comunità, una categoria aggiornata e con un alto livello di formazione. Se nei 5 anni dopo l'esame una persona non esercita, non ha studiato abbastanza. Lo stesso vale per i 50enni: chi ha fatto altro fino a quel momento, non può inventarsi questo come secondo lavoro". Aggiunge Mascherin: "tutto il testo obbedisce alla stessa logica. L'avvocato iscritto all'Albo deve provare di svolgere la professione in modo continuativo. Gli ordii locali faranno verifiche periodiche in base a criteri come età e reddito, tenendo conto di periodi di pausa

come quelli che spettano alle colleghe in gravidanza". Al ministero della Giustizia, dove si stanno analizzando i test che sostituiranno il regio decreto del 1933, questi limiti non convincono. "Assieme agli altri due disegni di legge presentati sull'argomento (Casson e altri e Mugnai e altri), stiamo analizzando il testo, che naturalmente è qualificato perché proviene dal mondo dell'avvocatura, unito per la prima volta. Il governo non si è ancora espresso ma su questa preclusione dei 5 anni c'è bisogno di una maggiore riflessione", dice Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni, nonché avvocato. "Questa norma sembra davvero un troppo restrittiva, stiamo studiando strumenti che modifichino l'accesso alla professione perché effettivamente 213mila avvocati è un numero esorbitante. Bisogna fare in modo che l'avvocatura non sia più considerata un'attività residuale ma, come in passato, una professione nobile. Certo è che non si può introdurre un numero chiuso perché sarebbe contrario alla normativa europea".

Le sigle degli avvocati però difendono la proposta. "i 5 anni di tempo per iscriversi all'Albo danno più garanzie sulla preparazione dell'avvocato. Il paletto dei 50 anni obbedisce alle stesse ragioni. E non siamo certo i primi: i magistrati hanno già un'età massima da rispettare", dice il presidente Oua Maurizio De Tilla. Insomma – sintetizza – questo lavoro bisogna sceglierlo: non può diventare un'area di parcheggio e di disoccupazione intellettuale". Giuseppe Sileci, presidente dell'Aiga fa questo paragone: "lei si farebbe operare da un chirurgo che ha preso l'abilitazione e non ha esercitato per 5 anni? No. Questa è una norma nell'interesse della clientela", non vedo come possa sembrare corporativa. Rischia forse di sembrare protezionistica. "Casomai protegge il cliente". L'unica contestare il limite dei 5 anni è l'Anf: "il sistema di reclutamento degli avvocati è andato peggiorando – dice Ester Perifano, componente del direttivo nazionale con delega alla riforma forense – oggi non sempre diventano avvocati i più bravi e il numero degli aspiranti rappresenta di per sé un handicap per un equilibrato svolgimento delle prove di esame. Ma questa proposta è fortemente e inutilmente selettiva, non fosse altro perché non garantisce la qualità e la preparazione che promette tra i suoi obiettivi. Andrebbe reso meno tradizionale l'esame e meno ferruginoso il percorso".

## Patrocinio a spese dello Stato

### AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO

È sempre reato fornire informazioni false sul proprio reddito quando si chiede l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Anche quando il beneficiario lo otterrebbe comunque, quando cioè la reale situazione economica risulti poi al di sotto delle soglie per l'ammissione. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Cassazione con sentenza n. 6591/09 che hanno così risolto il contrasto giurisprudenziale sull'applicazione della sanzione prevista dall'art. 95 del Testo unico delle spese della giustizia (Dpr 115/2002). Il rito, conclude la sentenza, "si ravvisa se non rispondono al vero o sono omesse in tutto o in parte i dati di fatto della dichiarazione sostitutiva che implicino un provvedimento

del magistrato", a prescindere dalla sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio.

### CON LA MOTO NON PERDI IL PATROCINIO

Non serve essere indigenti per essere ammessi al gratuito patrocinio. Infatti, può beneficiarne anche chi ha una moto di grossa cilindrata. A questa conclusione, che rischia di far aumentare alcune voci delle spese di giustizia, è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 46173 del 15 dicembre 2008, ha accolto il ricorso di un imputato. L'unica soglia che non bisogna superare è quella del reddito fissato dalle norme contenute negli articoli 76 e 92 della legge n. 151 del 2005. Ai

fini della concessione del beneficio, dice senza mezzi termini la quarta sezione penale, non serve “una condizione di indigenza” ma soltanto “dei requisiti reddituali”. Il caso riguarda un giovane napoletano che era stato ammesso al gratuito patrocinio nel 2006 e, qualche mese più tardi, il provvedimento era stato revocato. Il giudice aveva motivato la decisione sostenendo che l'uomo possedeva una moto di grossa cilindrata che “comportava senza dubbio costi di gestione e di manutenzione incompatibili con lo stato di indigenza”. Contro questo provvedimento l'imputato ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La ragione della decisione dei magistrati di legittimità risiede nell'interpretazione di alcune norme della legge n. 151 del 2005 che hanno modificato l'art. 112 del d.p.r. 115 del 2002. Queste disposizioni prevedono, si legge a pagina due, “la possibilità di revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la

mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli art. 76 e 92. Tali ultimi articoli fanno riferimento a requisiti reddituali desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi”. Non solo. L'articolo 96 prevede che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalle ultime norme. Ma, spiega ancora la Cassazione, non era questo il caso. Qui, “la valutazione delle condizioni economiche è mancata, essendosi tratto argomento esclusivamente dalla proprietà di una moto di grossa cilindrata e dai costi di manutenzione che essa implica”. Tale apprezzamento, oltre che incompiuto, “fa impropriamente riferimento ad una condizione di indigenza che invece non è richiesta dalla legge che fa invece riferimento a definiti requisiti reddituali”. Ora la causa tornerà al Presidente del tribunale di Napoli affinché il caso venga riconsiderato alla luce del nuovo principio.

## *Difensore assente solo se ricoverato*

È possibile ottenere il rinvio dell'udienza solo se l'assenza del difensore d'ufficio è giustificata da gravi patologie alle quali segue un ricovero ospedaliero. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5496 del 9 febbraio 2009, ha sottolineato come il certificato medico per una malattia che ha costretto a casa l'avvocato sia assolutamente ininfluente. La vicenda prende le mosse da un abuso edilizio. Un settantenne di Salerno era stato condannato a tre mesi di reclusione e 19 mila euro di multa. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione sollevando, in primo luogo, un'eccezione processuale. Secondo la difesa era stato illegittimo il rifiuto dei giudici di merito di rinviare l'udienza alla quale il legale non aveva potuto partecipare perché affetto da colica renale, con tanto di certificato medico allegato agli atti. Ma la terza sezione penale ha disatteso questa eccezione precisando che “in ordine alla istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale formulata dal difensore per essere affetto da colica renale, legittimamente la corte salernitana l'ha respinta con motivazione incensurabile”. Infatti, spiega ancora il Collegio, “dopo aver ri-

levato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno della sua istanza risaliva alcuni giorni addietro e che l'istanza medesima non era tempestiva la corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire sia perché, secondo il certificato medico, comportava soltanto tre giorni di riposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno dell'udienza per effetto di cure e riposo”. Fra l'altro il difensore d'ufficio non può essere revocato a oltranza, implicitamente, “con una successiva nomina di ufficio. Infatti precisò la Cassazione con la sentenza 3418 del '93 “in caso di mancato reperimento, mancata comparizione o abbandono di difesa va designato un suo sostituto che non impedisca al difensore «titolare» di intervenire senza bisogno di una nuova designazione. L'inosservanza di queste disposizioni è causa di nullità inquadabile tra quelle assolute perché concernente l'assenza del legale.

## *No all'iscrizione di diritto all'Albo per i Magistrati onorari*

**Parere C.N.F. 9 luglio 2008, n. 33**  
**Quesito del COA di Genova, rel. cons. Florio**

*L'Ordine chiede come debba considerarsi la richiesta di magistrati onorari tesa a beneficiare di iscrizione di diritto all'albo degli avvocati senza il superamento dell'esame di Stato.*

La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Appare corretto quanto rilevato dal COA richiedente, cioè che la norma della legge professionale (art. 30) che consente le iscrizioni di diritto, è di stretta interpretazione estensiva o analogica si porrebbe in netto contrasto con l'art. 33 Cost.

Pertanto, la possibilità di iscrizione di diritto in favore dei Vice Pretori onorari non può intendersi estesa a tutti i magistrati onorari, ma va considerata come un'eccezione alla regola generale, peraltro superata dalla scomparsa della citata figura di magistrato onorario.

Nella legge sull'ordinamento giudiziario le figure del ma-

gistrato professionale appartenente all'ordine giudiziario e quella del magistrato onorario sono ben distinte.

Nella relazione che accompagnava il testo di legge originario (anno 1941) il Guardasigilli Grandi scriveva al Re: “Ho meglio specificato da quali persone sia composto l'ordine giudiziario ... ho riservato questo titolo a coloro che, superate le difficili prove di ammissione alle funzioni giudiziarie, dedicano tutte le loro attività all'amministrazione della giustizia”. Se ne deduce che il superamento del difficile esame di concorso era già allora considerato un requisito indispensabile, e ciò spiega perché tale esame sia sempre stato ritenuto equivalente al nostro esame di Stato.

Per le considerazioni che precedono, si ritiene che il laureato in legge, il quale – dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica – abbia prestato la sua attività per oltre 15 anni quale Magistrato Onorario, rivestendo la funzione di Vice Procuratore Onorario e successivamente del Giudice Onorario di Tribunale, non possa essere iscritto all'Albo degli Avvocati senza sostenere e superare l'esame di ammissione.”